



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 113 del 29-07-2021

Oggetto: Individuazione aree per le attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento in generale ai sensi dell'art.9 della L.337/1968. Determinazioni.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00, in Minervino di Lecce nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l' adunanza il Sig. Caroppo Ettore Salvatore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:

Caroppo Ettore Salvatore	Sindaco	P
Cagnazzo Maria Antonietta	ViceSindaco	P
Cursano Fredy Antonio	Assessore	P
Urso Sergio	Assessore	P
De Benedittis Fernanda	Assessore	P

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Partecipa il Segretario Marra dott. Fabio

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Minervino di Lecce, 09-07-21

Il Responsabile del Servizio
f.to Monteforte Salvatore

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.

Minervino di Lecce, 09-07-21

Il Resp.le del Serv. Economico Finanziario
f.to D' Elia Nicola

Oggetto: Individuazione aree per le attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento in generale ai sensi dell'art.9 della L.337/1968. Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente:

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337, le Amministrazioni comunali devono stabilire annualmente le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale;
- che, sempre ai sensi del suddetto art. 9 - 5[^] capoverso, le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali ai sensi della L. 337/1968;

Considerato:

- che diversi operatori esercenti attività di spettacolo viaggiante occasionali (ad es.: "giochi gonfiabili") hanno avanzato richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per espletare la loro attività durante le festività natalizie, pasquali, stagione estiva, ecc;
- che la Legge 18.03.1968, n. 337 disciplina gli spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso ovvero parchi permanenti anche se in maniera stabile; l'art. 4 in particolare prevede che con apposito decreto ministeriale vengano stabilite un elenco delle attività rientranti nella normativa e le particolarità tecnico-descrittive e caratteristiche funzionali delle strutture ed attrazioni utilizzate;
- che il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 11 maggio 2009 dispone l'inserimento nell'elenco delle attrazioni assoggettate alla citata normativa anche delle attrezzature comunemente denominate "giochi gonfiabili";
- che il Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2007, ha fissato nuovi requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337, imponendo la registrazione e l'attribuzione di un codice identificativo alle attività dello spettacolo viaggiante;
- che in questo Comune non esiste un'area pubblica regolarmente attrezzata esclusivamente per esercitare la predetta attività;

Considerato:

- altresì, che le attività di spettacolo viaggiante ed i circhi equestri sono riconosciuti dalla medesima legge 337/68 aventi funzione sociale e come tale da sostenere e consolidare onde consentire lo sviluppo;
- che, così come anche comunicato dalla Prefettura di Lecce con nota del 18/09/2020, l'Associazione Nazionale degli esercenti di spettacoli viaggianti hanno rappresentato al Ministero dell'Interno le criticità segnate dall'emergenza Covid -19 che ha comportato un notevole impatto socio-economico in termini negativi sulle 5.000 imprese del settore;

Ritenuto:

- dover provvedere ad individuare le aree ove installare le attività dello spettacolo viaggiante (giostre e piccole attrazioni per Bambini), in occasione delle festività in particolare le feste patronali che si svolgono nel Capoluogo e Frazioni;
- che le aree ormai utilizzate da anni, ritenute le più idonee, risultano le seguenti:
 - a) Capoluogo: **L.go Padre Pio/via Kennedy** (Giostre e piccole attrazioni per Bambini);
 - b) Capoluogo: **Slargo di Via Fiume, alle spalle del Mercato Coperto** (Piccole attrazioni per bambini);
 - c) Fraz. di Cocumola: **traversa di Via Matteotti/Via Buonarroti** (Giostre e piccole attrazioni per Bambini);
 - d) Fraz. di Specchia Gallone: **L.go d'Annunzio** (piccole attrazioni per bambini);
 - e) Fraz. di Specchia Gallone: **Via Montessori** (giostre e piccole attrazioni per bambini);

Ritenuto, altresì,

- dover individuare, in via del tutto sperimentale, un'area avente i requisiti di idoneità all'utilizzo per spettacolo viaggiante occasionale (ad es.: "giochi gonfiabili") e da assegnare quale occupazione di suolo pubblico;
- che l'area più idonea sia quella ubicata nello spazio a verde della Villa Comunale del Capoluogo in via Fiume, di circa mq.250,00, privo di alberi e/ altri ostacoli che possano costituire pericolo per i fruitori, interclusa dal parco a verde e da una strada già chiusa al traffico, agevolmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, con percorsi di accesso e deflusso idonei;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica degli uffici competenti (Tecnico e Polizia Municipale);

Vista la normativa in premessa menzionata ed in particolare:

- la legge 18.03.1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- Il D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- Il D.M. 31 gennaio 2013 "Modifica al decreto 16 giugno 2008 concernente l'approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto 18 maggio 2007";
- Visto il Regio decreto 18 giugno 1931 nr.773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" in particolare gli art.68 e 69;
- Visto il Regio decreto 6 maggio 1940 nr.635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931- IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.";
- La L.R. 3 del 12/02/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" in particolare gli art.16 "attività all'aperto" e art.17 "attività temporanee";

Vista la L.R. nr.6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";

Visto il Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la propria competenza nell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.42 e 48 del T.U.E.L. del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **INDIVIDUARE**, come stabilito dall'art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337, per l'anno in corso, quali aree idonee, attualmente disponibili e da sempre utilizzate, per la installazione di **attività di spettacolo viaggiante** (quali attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337), in particolare ai fini della presente trattasi di individuare le aree da destinare alla installazione temporanea di **Piccoli complessi di attrazioni** (non rientranti fra quelle di cui al punto 3 di seguito) composte da grandi, medie e piccole attrazioni, come definite ed aggiornate con decreto interministeriale MBAC per ultimo quello del 3 agosto 2020, in occasione delle festività patronali che di seguito si descrivono:
 - a. Capoluogo: **L.go Padre Pio/via Kennedy** (Giostre e piccole attrazioni per Bambini) mq. max 1.500,00 area da occupare con il parco;
 - b. Capoluogo: **Slargo di Via Fiume, alle spalle del Mercato Coperto** (Piccole attrazioni per bambini) mq. max 50,00 area da occupare con il parco;

- c. Fraz. di Cocumola: **traversa di Via Matteotti/ Via Buonarroti** (Giostre e piccole attrazioni per Bambini) mq. max 600,00 area da occupare con il parco;
 - d. Fraz. di Specchia Gallone: **L.go d'annunzio** (piccole attrazioni per bambini) mq. max 50,00 area da occupare con il parco;
 - e. Fraz. di Specchia Gallone: **Via Montessori** (giostre e piccole attrazioni per bambini) mq. max 600,00 area da occupare con il parco
2. di **DARE ATTO** che l'assegnazione degli spazi per la installazione delle attrazioni di cui al suddetto punto 1) **avverà**, *nelle more che il Comune si doti di specifico regolamento di cui all'art.9 – 5^a capoverso della L.337/1968*, a cura dell'ufficio di Polizia Municipale in quanto, ai sensi della D.G.C. 70/2020, già deputato per le attività di cui all'art.80 del TULPS nonché della gestione operativa delle sagre, fiere e mercati, **secondo i criteri di:** anzianità maturata, nella manifestazione di chè trattasi, dall'operatore che ne faccia richiesta di partecipazione; ordine di presentazione domanda (tenendo conto anche delle istanze di partecipazione a sagre feste e fiere presentate nel corso dell'anno); operatore residente nel Comune di Minervino di Lecce;
3. di **DARE ATTO** che, ai fini della presente delibera, per **"PARCO DI DIVERTIMENTO"** si intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alla tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. Ai fini della presente è da considerarsi "Parco di divertimento" un complesso di grandi e medie attrazioni superiore a tre (3); in tal caso il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività è subordinato a verifica di agibilità dell'intero parco ai sensi dell'art. 80 TULPS (parere favorevole C.C.V.L.P.S.).
4. di **DARE ATTO**, *nelle more che il Comune si doti di specifico regolamento di cui all'art.9 – 5^a capoverso della L.337/1968*, che il gestore della attrazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni nonché indicare nell'istanza di partecipazione e/o documentare quanto di seguito:
- a) Generalità del Gestore dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono indirizzo e-mail presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
 - b) Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori di cui alla successiva lettera f) del presente comma;
 - c) Fotocopia della licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza, che riporti le attrazioni per le quali viene presentata domanda;
 - d) Fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
 - e) Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
 - f) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. indicando, se sussiste la necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni; in caso affermativo occorre indicare l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
 - g) Fotocopia della polizza assicurativa R.C., in corso di validità, nei confronti di terzi per ogni attrazione ovvero cumulativa (purché riportante l'elenco delle singole attrazioni), che riporti chiaramente il tipo di rischio assicurato;
 - h) Elenco dettagliato del numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
 - i) Con decorrenza dal 30/06/2013, data di completa operatività del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante", per ogni attrazione elencata in domanda dovrà essere indicato anche il codice identificativo attribuito, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa. Il Gestore dovrà essere inoltre in grado di esibire, a richiesta, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegata all'istanza di

registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività di ogni attrazione di cui si richiede l'installazione;

- j) Fotocopia documento di iscrizione alla camera di commercio;
- k) La documentazione dovrà essere prodotta, all'Ufficio di Polizia Municipale e per conoscenza al SUAP, almeno venti giorni prima della manifestazione, se non già prodotta con istanza annuale di partecipazione;
- l) Qualora i documenti di cui al punto d) e g) vengano a scadere in data intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione, dovranno essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa. Tale rinnovo dovrà essere eseguito preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i documenti vengano a scadere durante il periodo di svolgimento della stessa. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge quelle previste dall'art. 36;
- m) È tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione;
- n) La variazione del/i Conduuttore/i deve essere comunicata al Comune, di norma, entro 5 gg. prima dell'inizio della manifestazione, fatta eccezione per casi dovuti a forza maggiore.
- o) In caso di presenza di più attrazioni da parte di unico Gestore, è obbligatoria la nomina di un conduuttore per ogni attrazione oltre quella gestita direttamente dal titolare.
- p) quanto al canone patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico si farà riferimento alle tariffe stabilite con la deliberazione del C.C. nr. 21 del 31/05/2021;
- q) l'occupazione dell'area deve avvenire con l'attrazione/i e per la superficie autorizzata;
- r) non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati;
- s) Per "**GESTORE**" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS;
- t) Per "**CONDUTTORE**" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
- u) Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
- v) Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli operatori e dei frequentatori;
- w) il titolare dell'occupazione sarà direttamente responsabile delle norme di sicurezza dello spettacolo viaggiante e della norma europea UNI EN 14960:2007, che prescrive sistemi di ancoraggio – picchetti o zavorre – e un adeguato presidio da parte del gestore, ad evitare che i bambini siano soggetti a contusioni o fratture a causa dei comportamenti, e dell'urto con altri compagni di gioco;
- x) il titolare della licenza prima dell'inizio attività dovrà depositare agli atti dell'ufficio di Polizia Municipale: certificato di Corretto Montaggio; polizza assicurativa per la responsabilità civile anche a copertura di tutto il periodo previsto ed autorizzato per la occupazione;
- y) Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.
- z) Il concessionario è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura;
- aa) Il concessionario dovrà tenere costantemente pulite le aree occupate e le immediate adiacenze; al termine della concessione tali aree devono essere restituite libere, pulite e nelle medesime condizioni nelle quali si trovavano al momento della consegna;
- bb) Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 23.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

5. di **DARE ATTO** che le **attività commerciali e di somministrazione operanti nel parco quali attività complementari**, da assegnarsi secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto punto 2, sono sottoposte alla disciplina del D.L.vo n° 114/98 e della

normativa regionale vigente L.R.24 del 16/04/2015, nonché soggette al pagamento del canone patrimoniale unico di occupazione suolo pubblico; La sistemazione dei banchi deve essere prevista nella fase di allestimento del Parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni; Gli operatori di attività commerciali sono tenuti ad osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti per il Parco; I titolari devono presentare la domanda di partecipazione almeno dieci giorni prima del giorno della manifestazione, se non già presentata quale istanza generica nel corso dell'anno;

6. di **INDIVIDUARE, altresì**, in via del tutto sperimentale, per l'anno in corso, e sempre nelle more che il Comune si doti di specifico regolamento di cui all'art.9 – 5[^] capoverso della L.337/1968, l'area ubicata sulla villa comunale nel Capoluogo su via Fiume in premessa meglio descritta, per l'esercizio delle attività di **spettacolo viaggiante occasionale** (ad es.: "giochi gonfiabili") con le seguenti prescrizioni:
- a. l'area **potrà essere concessa** per non più di: dieci giorni consecutivi nel periodo festività natalizie e/o pasquali; non più di tre giorni in altre festività previste nell'anno solare; non più di giorni sessanta nel periodo estivo;
 - b. l'attività anche se concessa per giorni e/o periodi consecutivi potrà essere svolta esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 se periodo estivo e dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 se periodo invernale;
 - c. nel caso di installazione per un periodo consecutivo il Comune solleva ogni responsabilità in merito a danni alle attrazioni, pertanto in caso di mantenimento in loco in orari di inutilizzo, durante la giornata che nelle ore notturne, sarà cura ed obbligo del titolare delle stesse provvedere a sorvegliare l'area anche al fine di evitare che chicchessia possa procurarsi danno per utilizzo improprio delle stesse; Comunque in ogni caso il concessionario/titolare risponde del proprio operato e per quello dei collaboratori, se dallo stesso derivino danni ad altri; Ogni responsabilità per i danni causati e derivati, sia direttamente che indirettamente, ivi incluse le fasi di accesso, montaggio, smontaggio e allontanamento, è a totale carico del concessionario; L'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità alcuna verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivante dall'occupazione del suolo e dall'installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni;
 - d. quanto al canone patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico si farà riferimento alle tariffe stabilite con la deliberazione del C.C. nr. 21 del 31/05/2021;
 - e. contestualmente alla istanza di rilascio della concessione/autorizzazione temporanea della area pubblica de quo il titolare dovrà fornire, anche una relazione tecnica descrittiva dei giochi e planimetria dell'area con individuazione degli stessi, nonché con le misure prevenzione incendi adottate (ad es. estintori) redatti da un tecnico abilitato;
 - f. sull'area non potranno essere installati **più di nr.03 attrazioni classificate fra quelle "piccole e/o medie"** e di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art.4 della legge 337/1968, approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con Decreto Interministeriale del 3/8/2020 (G.U. s.g. 248 del 7/10/2020);
 - g. i richiedenti dovranno essere muniti licenza di esercizio per attività di spettacolo viaggiante, di cui all'art. 69 TULPS;
 - h. le attrazioni/titolare della licenza prima dell'attività dovranno depositare agli atti dell'ufficio competente: certificato di Corretto Montaggio; polizza assicurativa per la responsabilità civile anche a copertura di tutto il periodo previsto di cui ai suddetti punti a) e b);
 - i. i giochi dovranno essere dotati di codice identificativo di cui agli obblighi sulla registrazione delle attrazioni, introdotti dal DM 18 maggio 2007, certificazioni di previste dalla legge, libretto dell'attività e manuale d'uso;
 - j. il titolare dell'occupazione sarà direttamente responsabile delle norme di sicurezza dello spettacolo viaggiante e della norma europea UNI EN 14960:2007, che prescrive sistemi di ancoraggio – picchetti o zavorre – e un adeguato presidio da parte del gestore, ad evitare che i bambini siano soggetti a contusioni o fratture a causa dei comportamenti, e dell'urto con altri compagni di gioco;
 - k. per quant'altro qui non specificato si farà riferimento a quanto disposto dal suddetto punto 4 e dalla vigente normativa di settore ivi richiamata;

7. **di dare** atto che il rilascio della concessione/autorizzazione temporanea della suddetta area pubblica di cui al suddetto punto 7 è competente l'Ufficio SUAP, previo parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Municipale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "**Individuazione aree per le attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento in generale ai sensi dell'art.9 della L.337/1968. Determinazioni**", come sopra trascritta.

successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to Caroppo Ettore Salvatore

Il Segretario
f.to Marra dott. Fabio

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, lì 30-07-2021

Il Responsabile alla pubblicazione
f.to Marra dott. Fabio

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce, 30-07-2021

Il Segretario
Marra dott. Fabio

SI ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata comunicata con lettera n. **7511** in data **30-07-2021** ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- La presente deliberazione diventa esecutiva per :
 - Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4° T.U.E.L. n. 267/2000).
(S=si)
(N=no)
 - Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, lì 30-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marra dott. Fabio